

Legge regionale 11 aprile 2025, n. 22

**Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.**

(Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16.04.2025 )

INDICE

Art. 1 Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale  
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria  
Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022;

Vista la deliberazione della Corte dei conti-Sezione del controllo per la Regione Sardegna 85/2020PAR;

Visto la legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. l'operatore socio sanitario è la figura professionale che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio sanitario e sociale;
2. a livello regionale risultano essere di prossima scadenza graduatorie, approvate nel 2022 e prorogate con la l.r. 1/2024, relative al reclutamento di personale avente il profilo professionale sopracitato per le quali, al fine di continuare a favorire l'economicità e la celerità nell'espletamento delle procedure di assunzione, anche in riferimento alle essenziali attività ed ai particolari contesti in cui operano tali soggetti, si rende opportuno disporre un'ulteriore proroga della relativa efficacia;
3. la l.r. 1/2024 è intervenuta in materia prorogando di un anno l'efficacia delle graduatorie approvate nel 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore socio sanitario, al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime;
4. per le medesime finalità si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la validità delle suddette graduatorie per un periodo limitato, ovvero fino all'approvazione della graduatoria del nuovo bando di concorso per il profilo professionale di operatore sociosanitario di cui alla delibera del direttore generale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) 14 marzo 2025, n. 93 (Emissione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di operatore sociosanitario "OSS") e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
5. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale), è prorogato fino all'approvazione della graduatoria del concorso di cui alla delibera del direttore generale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) 14 marzo 2025, n. 93 (Emissione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di operatore sociosanitario "OSS") e, comunque,

---

non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 2*

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 3*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.